

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PASSIVA A SUPPORTO DEL
PROGETTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
"Integrazione dell'approccio psicologico riabilitativo nel
percorso di diagnosi e cura del paziente affetto da
Sclerosi Multipla: attività diagnostica, riabilitativa e
di sostegno psicologico".

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito
denominata **Azienda**), con sede a Firenze, Largo Brambilla
n° 3, (P.IVA. n.04612750481) in persona del Direttore
Generale, Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (PZ) il
29/02/1956, domiciliato per la carica nella sede della
stessa Azienda Ospedaliera,

E

.....,(in seguito denominato **SPONSOR**) con sede
in, P.IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle
imprese di..... N., capitale sociale (/00) Euro i.v.,
, in persona del legale rappresentante....., nato a.....,
domiciliato per la carica presso la sede...

Congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE:

- il Direttore Generale ha emanato il provvedimento n.... del... "... " di approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interessi e il progetto aziendale allo scopo di reperire i necessari finanziamenti per il progetto "Integrazione dell'approccio psicologico riabilitativo nel percorso di diagnosi e cura del paziente affetto da Sclerosi Multipla: attività diagnostica, riabilitativa e di sostegno psicologico";
- lo SPONSOR ha dimostrato il proprio interesse a supportare il Progetto con la manifestazione avente prot. N. del
- il Direttore della Unità Operativa Gestione Attività libero professionale e Area a Pagamento, all'uopo delegato, ha deliberato con provvedimento dirigenziale n.... del.... l'acquisizione dell'importo offerto sotto forma di Sponsorizzazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione sotto forma di Sponsorizzazione tra l'Azienda e lo SPONSOR al fine di finanziare il progetto "titolo", promosso dalla Struttura aziendale di

2. Il progetto si svolgerà presso sotto la direzione del Responsabile del progetto

ART. 2 - OBBLIGHI SPONSOR

Lo Sponsor corrisponderà all'Azienda l'importo di Euro (/00) da versare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, mediante bonifico bancario intestato al Tesoriere della medesima (IBAN IT22N0503402801000000009610) presso Banco BPM S.p.a., Piazza dei Davanzati n.3 - 50123 Firenze, indicando nella causale: **"Sponsorizzazione del Progetto**
"Titolo/codice progetto"

La fattura elettronica sarà intestata a: ..., via..., c.f.

e p.i. CODICE UNIVOCO

ART. 3 - OBBLIGHI AZIENDA

1. L'Azienda:

- provvede ad emettere fattura allo Sponsor;
- si impegna a veicolare il nome e il segno distintivo dello Sponsor in tutte le iniziative ed attività di comunicazione (ivi incluse comunicazioni ufficiali e/o divulgative di qualsiasi genere) aventi ad oggetto la descrizione del ruolo e dei vantaggi apportati e benefici derivanti dal Progetto, impegnandosi a tal fine a dare visibilità all'iniziativa e al contributo dello Sponsor rispetto alla stessa. Resta espressamente inteso tra le parti che lo Sponsor avrà diritto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, di pubblicizzare in qualsiasi sede il proprio ruolo di Sponsor del Progetto;
- si impegna a rispettare i termini di durata del progetto, fatti salvi imprevedibili ritardi, le cui ragioni verranno tempestivamente rese note allo

Sponsor;

- si impegna a comunicare allo Sponsor eventuali eventi che compromettano la realizzazione del progetto, tenuto conto che le somme non utilizzate saranno rese disponibili alla Struttura proponente ... per ulteriori progetti da essa promossi.

2. L'Azienda renderà trasparente l'esito del progetto realizzato con il contributo dello Sponsor attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "...".

3. L'Azienda dichiara e garantisce che il progetto non è una sperimentazione clinica o uno studio osservazionale ai sensi del D.lgs. n. 211/2003 né un programma di supporto diretto al paziente e non comporta l'acquisto di prodotti medicinali, dispositivi medici, macchinari diagnostici o altro materiale destinato all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie difformi da quelle normalmente effettuate dall'Azienda.

4. L'Azienda dichiara che il progetto finanziato con il contributo oggetto di contratto rientra nell'attività a supporto della propria attività istituzionale per ...*(inserire le specifiche finalità del progetto)*.

ART. 4 - TRASPARENZA

Lo Sponsor è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della Azienda.

ART. 5 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla

gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI

INTERESSI

1. Lo Sponsor assicura di aver adottato un modello di organizzazione, gestione, controllo e un codice di condotta, ai sensi della normativa che disciplina la responsabilità delle società e degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti, ivi comprese le norme anticorruzione.

2. Le SPONSOR dichiara di conoscere e rispettare, per quanto allo stesso applicabile:

- Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/2013) e la normativa aziendale;

- La Normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento).

3. Le Parti rispettivamente dichiarano:

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interessi che possa precludere la sottoscrizione del presente contratto;
- di non aver (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità ovvero dal compiere qualsiasi altra attività, con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un operatore sanitario o di qualunque altro soggetto, col fine di

ottenere un indebito vantaggio o beneficio personale;

- che gli impegni assunti sulla base del Contratto in alcun modo perseguono lo scopo di aumentare, influenzare o raccomandare illecitamente la prescrizione, acquisto, fornitura o uso di prodotti e/o servizi dello Sponsor;

- che nessun vantaggio e/o utilità verrà elargito dallo Sponsor nei confronti del personale che opera all'interno di (...), a titolo di retribuzione per le attività svolte ai sensi del Contratto, al di fuori di quanto pattuito nel precedente articolo 2.

ART. 7 MARCHIO

Il Contratto non configura una licenza di marchio e non conferisce alcun diritto di utilizzazione del marchio alle rispettive Parti al di fuori di quanto previsto. Conseguentemente, le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta,

dei rispettivi marchi così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto degli stessi.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha validità dalla data di sottoscrizione delle Parti fino a sei mesi successivi dalla chiusura del progetto aziendale. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora:

a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;

b. ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;

c. vi siano notizie, anche di stampa, circostanze

di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumere una violazione dell'art. 6 del presente contratto.

2. Le Parti concordano di applicare la normativa prevista dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, in quanto compatibili.

3. Le Parti possono recedere dal contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dandone immediata comunicazione per iscritto a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Azienda: aoucareggi@pec.it

SPONSOR:.....

ART. 10 - SPESE

1. Il contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art.5 comma 2 DPR 131/1986;
- è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 all. A Tariffa, parte 1° DPR 642/1972 mediante apposizione di numero ... marche da bollo (una marca

da sedici euro ogni quattro pagine di contratto) o richiamando il numero di autorizzazione (in caso di assolvimento virtuale).

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta e/o insorgenda sul contratto.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e/o insorgenda collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto.

ART. 12 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

2. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 13 - FIRMA

1. In base all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 laddove applicabile, il presente contratto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

2. Il contratto consta di n... articoli, n... pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze,

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore UO Attività Libero Professionale e Area a

Pagamento

Dott. Alessandro Comparini

SPONSOR (timbro e firma)

Le Parti, nel rispetto dell'art. 1341 del c.c.,
liberamente accettano in particolare le disposizioni
richiamate all'art 11 (Controversie e foro competente).

Firenze, ...

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore UO Attività Libero Professionale e Area a

Pagamento

Dott. Alessandro Comparini

SPONSOR (timbro e firma)